



# Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

*Art. 26d, rubrica*

*Modulo standard*  
(art. 64b e 64c<sup>bis</sup> cpv. 3 LStrI)

*Art. 26f cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)*

*Titolo dopo l'art. 26h*

### **Sezione 2d: Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen**

*Art. 26i*            Statistiche

<sup>1</sup> Conformemente all'allegato XII parte A del codice frontiere Schengen<sup>2</sup>, la SEM compila statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l'articolo 64c<sup>bis</sup> LStrI e le rende note su base annuale alla Commissione europea.

<sup>2</sup> Le statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [...].

<sup>1</sup> RS 142.281

<sup>2</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 26j cpv. 1.

